SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1º giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino del fiume Po

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. **142.**

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo del veicoli ai fini acustici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2002;

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;

Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera *b)*;

d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Art. 3.

Fascia di pertinenza acustica

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

Art. 4.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*.

2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

Art. 5.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.

2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 6.

Interventi per il rispetto dei limiti

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella *C* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Art. 7.

Interventi diretti sul ricettore

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8.

Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *h)*, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 9.

Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

Art. 10.

Monitoraggio

1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 51

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA 1

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

<table>
<tr><th rowspan="2">TIPO DI STRADA
(secondo codice della strada)</th><th rowspan="2">SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI
(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)</th><th rowspan="2">Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)</th><th colspan="2">Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo</th><th colspan="2">Altri Ricettori</th></tr>
<tr><th>Diurno dB(A)</th><th>Notturno dB(A)</th><th>Diurno dB(A)</th><th>Notturno dB(A)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A - autostrada</td><td></td><td>100 (fascia A)</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">40</td><td>70</td><td>60</td></tr>
<tr><td></td><td>150 (fascia B)</td><td>65</td><td>55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">B - extraurbana principale</td><td></td><td>100 (fascia A)</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">40</td><td>70</td><td>60</td></tr>
<tr><td></td><td>150 (fascia B)</td><td>65</td><td>55</td></tr>
<tr><td rowspan="4">C - extraurbana secondaria</td><td rowspan="2">Ca
(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)</td><td>100 (fascia A)</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">40</td><td>70</td><td>60</td></tr>
<tr><td>150 (fascia B)</td><td>65</td><td>55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C b
(tutte le altre strade extraurbane secondarie)</td><td>100 (fascia A)</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">40</td><td>70</td><td>60</td></tr>
<tr><td>50 (fascia B)</td><td>65</td><td>55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D - urbana di scorrimento</td><td>Da
(strade a carreggiate separate e interquartiere)</td><td>100</td><td>50</td><td>40</td><td>70</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Db
(tutte le altre strade urbane di scorrimento)</td><td>100</td><td>50</td><td>40</td><td>65</td><td>55</td></tr>
<tr><td>E - urbana di quartiere</td><td></td><td>30</td><td colspan="4" rowspan="2">definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.</td></tr>
<tr><td>F - locale</td><td></td><td>30</td></tr>
</table>

* per le scuole vale il solo limite diurno

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1995, n. 254, S.O., è il seguente:

«Art. 11 *(Regolamenti di esecuzione)*. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dci suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1997, n. 280.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1998, n. 76.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285.

— Il decreto in data 1° giugno 2001, recante: «Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.

Note all'art. 1:

— L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O. è il seguente:

«Art. 3 *(Definizioni stradali e di traffico)*. — 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;

4) banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;

5) braccio di intersezione: cfr. ramo di intersezione;

6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;

7) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;

8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

9) circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;

10) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

11) corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria;

12) corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;

13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;

14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;

16) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale;

17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;

18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro;

19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada;

20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità;

21) fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;

23) fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;

24) golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni;

25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli;

26) intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;

27) isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;

28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;

29) isola salvagente: cfr. salvagente;

30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;

31) itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali;

32) livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante;

33) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;

34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli;

34-*bis)* parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità;

35) passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria;

36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso;

37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

38) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;

39) pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;

40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo;

41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso;

42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione;

43) rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione;

44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada;

45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;

46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;

47) sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;

48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari;

50) strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;

51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;

52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;

53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro;

53-*bis)* utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade;

54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

55) zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue;

56) zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate;

57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;

58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».

— Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1991, n. 200, S.O.

Note all'art. 2:

— L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., è il seguente:

«Art 2 *(Definizione e classificazione delle strade).* — 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazionc dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-*bis*. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi

di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-*bis*. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dcll'utenza debole della strada.

4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento alluso e alle tipologie dci collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regional", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamcnte lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamentc al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui a comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando: *a)* costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; *b)* congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; *c)* congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; *d)* allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; *e)* servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Prsidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.».

— Gli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1997, n. 280, sono i seguenti:

«Art. 2 *(Valori limite di emissione)*. — 1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle Sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.».

«Art. 6 *(Valori di attenzione)* — 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera *b)* del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.».

«Art. 7 *(Valori di qualità).* — 1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico», è pubblcato nella *Gazzetta Ufficiale,* 1º aprile 1998, n. 76.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285.

— L'art. 3, comma 1, lettera *i)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro sull'inquinamento acustico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1995, n. 254, sopplemento ordinario, è il seguente:

«1. Sono di competenza dello Stato:

a)-h) (omissis);

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

— L'art. 10, comma 5, della predetta legge n. 447/1995, è il seguente:

«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente».

— L'art. 7 della predetta legge n. 447/1995, è il seguente:

«Art. 7 *(Piani di risanamento acustico).* — 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, e all'art. 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*.

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 10:

— La tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 1997, è la seguente:

TABELLA *C*

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE
Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00/22.00)	Notturno (22.00/6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70».

Nota all'art. 9:

— L'art. 80 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 80 *(Revisioni).* — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni deI Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nel confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Nota all'art. 10:

— L'art. 227, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«Art. 227 *(Servizio e dispositivi di monitoraggio)*. — 1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.».

Nota all'art. 11:

— L'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle rela-

tive infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285, è il seguente:

«ALLEGATO 1

INDICE DI PRIORITÀ
DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO

Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Calcolo dell'indice.

Il grado di priorità degli interventi di risanamento all'interno dell'area A da risanare si ottiene:

1) dalla suddivisione della area A in un insieme di aree A_i tali che

$$\bigcup_{i=l}^{n} \quad A_i = A;$$

2) dall'individuazione del valore limite di immissione del rumore, L_{*j}, per l'area Ai, con i seguenti criteri:

a) se l'area Ai è collocata all'esterno delle fasce di pertinenza o delle aree di rispetto, il valore limite di immissione $L_{*_{izona}}$ è quello stabilito dalla zonizzazione;

b) se l'area Ai è collocata all'interno di fascia di pertinenza o area di rispetto di una singola infrastruttura, il valore $L_{*_{ifascia}}$ del limite di immissione per quell'infrastruttura, è quello previsto dal decreto ad essa relativo; per le altre infrastrutture eventualmente concorrenti che contribuiscono al di fuori della propria fascia di pertinenza o area di rispetto, il valore $L_{*_{izona}}$ del limite di immissione è quello stabilito dalla zonizzazione;

c) se l'area Ai è collocata in una zona di sovrapposizione di due o più fasce di pertinenza o aree di rispetto, $L_{*_{ifascia}}$ è il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture;

3) dall'individuazione del valore numerico R_i relativo all'area A_i;

4) dalla determinazione, tramite i decreti applicativi della legge n. 447/1995, del livello continuo equivalente di pressione sonora L_i, nel periodo di riferimento, approssimato all'unità, prodotto dalle infrastrutture nell'area A_i, attribuendo per ogni singolo edificio il valore valutato nel punto di maggiore criticità della facciata più esposta; la variabilità del livello L_i, all'interno di A_i, deve essere non superiore a $3dB(A)$. Il valore da inserire nella (*l*) è il valore centrale dell'intervallo.

L'indice di priorità degli interventi di risanamento, P è dato da:

$$P = \Sigma\ R_i(L_i - L_{*i})(l)$$

Per $(L_i - L_{*i}) < 0 \Rightarrow (L_i - L_{*i}) = 0$.

Ai fini dell'applicazione della (I) da parte di infrastrutture diverse, il valore espresso in L_{VA} deve essere ricondotto a quello corrispondente espresso in L_{Aeq}.

Nel caso di cui al punto 2, lettera *b)*, la somma (l) comprende tutti gli eventuali addendi del tipo:

$R_i(L_i - L_{*ifascia})eR_i(L_i - L_{*izona})$

Per $(L_i - L_{*ifascia}) < 0 \Rightarrow (L_l - L_{*ifascia}) = 0$

Per $(L_i - L_{*izona}) < 0 \Rightarrow (L_l - L_{*izona}) = 0$.

Ai fini del calcolo di P, per gli ospedali, le case di cura e di riposo, il numero R_i (totalità dei posti letto), deve essere moltiplicato per il coefficiente 4; per le scuole, il numero R_i (totalità degli alunni), deve essere moltiplicato per 3, per gli altri ricettori R_i è dato dal prodotto della superficie dell'area A_i per l'indice demografico statistico più aggiornato.

A parità di indice di priorità P, viene privilegiato l'intervento che consegue il valore maggiore della somma dei differenziali $\Sigma(L_i - L_i^*)$».

04G0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di Torino di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la successiva circolare n. 33/96 hanno decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative senza nomina del liquidatore e la successiva richiesta del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative sciolte;

Esaminati i verbali ispettivi e i documenti agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sot-

telencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, II comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) «Istituto iniziative farmacologiche - Società cooperativa a r.l.», con sede legale in Torino, via Bardonecchia n. 20, costituita per rogito notaio Astore avv. Pietro in data 8 marzo 1952, B.U.S.C. n. 348, in liquidazione dal 4 gennaio 1954;

2) «Cooperativa edilizia Venarese - Società cooperativa edile a r.l.», con sede legale in Venaria Reale (Torino), via Saccarelli n. 15, costituita per rogito notaio dott. Picco Giovanni Battista in data 21 giugno 1963, B.U.S.C. n. 1825, in liquidazione dal 22 ottobre 1965;

3) «Società cooperativa edilizia Rododendro a r.l.», con sede legale in Torino, via Bertrandi n. 7, costituita per rogito notaio dott. Luigi Grassi Reverdini in data 7 giugno 1963, B.U.S.C. n. 1311, in liquidazione dall'8 febbraio 1966.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Torino, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A05611

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento della società anonima cooperativa «Cassa Urbana», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questa Direzione provinciale, nonché il verbale ispettivo del 31 marzo 2004 alla società anonima cooperativa Cassa Urbana, dai quali risulta che la stessa non compie atti di gestione dal 12 settembre 1945, non deposita bilanci di esercizio da oltre cinque anni e non possiede valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

La società anonima cooperativa «Cassa Urbana», con sede legale in Torino, via Carlo Alberto n. 6, costituita il 28 gennaio 1923 per rogito notaio dott. Eugenio Copasso, B.U.S.C. n. 2998, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A05612

DECRETO 11 maggio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 6 maggio 2004 con la quale la CGIL di Salerno chiede la sostituzione del sig. Orientale Angelo, dimissionario, componente effettivo della predetta commissione, con la sig.ra Cammarota Clementina, nata il 6 febbraio 1950;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La sig.ra Cammarota Clementina è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Orientale Angelo, dimissionario, ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 11 maggio 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A05605

DECRETO 12 maggio 2004.

Nomina di un membro della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 19 aprile 2004 con la quale il sig. Barison Sergio ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la nota del 28 aprile 2004 con la quale l'Unione generale coltivatori di Treviso ha designato il sig. Rossi Mauro quale membro della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni in sostituzione del sig. Barison Sergio, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Mauro Rossi viene nominato membro della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione del sig. Sergio Barison, dimissionario.

Treviso, 12 maggio 2004

Il direttore provinciale: PARRELLA

04A05608

DECRETO 13 maggio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Nolè a r.l.», in Grugliasco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello Ministero delle attività produttive;

Esaminati il verbale rispettivo del 25 agosto 2003 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la piccola società cooperativa «Nolè a r.l.» non ha mai depositato i bilanci d'esercizio;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Rilevato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Nolè a r.l.», con sede in Grugliasco (Torino), via Olevano n. 35, costituita per rogito notaio dott. Mario Travostino in data 8 giugno 2000, repertorio n. 166771/12431, pos. prov. n. 7009, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 maggio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A05610

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) società cooperativa «SPES 10», con sede in Marino (Roma), costituita per rogito notaio Mazza Pietro, in data 10 febbraio 1984, repertorio n. 20992, registro società n. 1983/84, tribunale di Roma B.U.S.C. 28175, C.F. n. 06418920580;

2) società cooperativa «Consorzio CISEL», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gamberale Luigi, in data 11 dicembre 1976, repertorio n. 25860, registro società n. 4723/83, tribunale di Roma B.U.S.C. 28464, C.F. n. 06138746581;

3) società cooperativa «Monte del Drago», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Vincenzo, in data 22 maggio 1981, repertorio n. 21280, registro società n. 4316/81, tribunale di Roma B.U.S.C. 26518, C.F. n. 03971230580;

4) società cooperativa «Servizi Giardini», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gaddi Maurizio, in data 4 giugno 1987, repertorio n. 19753, registro società n. 7901/87, tribunale di Roma B.U.S.C. 30200, C.F. n. 08051260589.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 14 maggio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A05609

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Vallo Di Lauro Servizi - Soc. coop. a r.l.», in Domicella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma, del codice civile, che prevede lo scioglimento per atto dell'autorità, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 dicembre 2003 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa «Vallo Di Lauro Servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Domicella (Avellino) alla via Parroco Menna, 67;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere espresso in data 4 febbraio 2004 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 10 maggio 2004;

Titenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento per atto dell'autorità, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies,* primo comma del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Vallo Di Lauro Servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Domicella (Avellino), costituita in data 21 maggio 1995, con atto a rogito notaio dott.ssa Paola Ferrante, repertorio n. 2733, omologato dal tribunale di Avellino con decreto dell'8 giugno 1995, iscritta al n. 114371 del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Avellino, codice fiscale n. 01966580647, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies,* primo comma del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 14 maggio 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A05606

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Macellatori e disossatori Piccola società cooperativa - CO.ME.D.» a r.l., in Sezze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Macellatori e disossatori Piccola società cooperativa - CO.ME.D.» a r.l., con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito notaio Antonio Alfonsi in data 7 settembre 1999, repertorio n. 54458, B.U.S.C. n. 3732/289974.

Latina, 14 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A05601

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «A.Z.I. - Agro zootecnica Itrana» a r.l., in Itri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «A.Z.I. - Agro zootecnica Itrana» a r.l., con sede in Itri (Latina), costituita per rogito notaio Guido Fuccillo in data 23 marzo 1979, repertorio n. 4574 - B.U.S.C. n. 1701/166906.

Latina, 14 maggio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A05601-*bis*

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da

cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Alba Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano sul Tusciano costituita per rogito notar Sergio Barela in data 3 marzo 1986, repertorio n. 7604, registro società n. 540/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4150;

2) società cooperativa «CO.FA.N - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani costituita per rogito notar Mario Gentile in data 28 gennaio 1988, repertorio n. 29939, registro società n. 381/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4636;

3) società cooperativa «Elios - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita per rogito notar Rosa Barra in data 23 settembre 1996, repertorio n. 11654, registro società n. 534169, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6055;

4) società cooperativa «Elios service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli costituita per rogito notar Rosa Barra in data 23 settembre 1996, repertorio n. 11653, registro società n. 534097, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6054;

5) società cooperativa «Monte Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 11 maggio 1983, repertorio n. 3006, registro società n. 557/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3528;

6) società cooperativa «Parco Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano costituita per rogito notar Sergio Barela in data 10 dicembre 1987, repertorio n. 14134, registro società n. 376/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4626;

7) società cooperativa «Parco Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 8 novembre 1973, repertorio n. 325762, registro società n. 5242/6324, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1307;

8) società cooperativa «Rinascita di Roccadaspide - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monteforte Cilento costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 17 maggio 1983 - repertorio n. 3015, registro società n. 757, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 3525;

9) società cooperativa «Salernum Edilpopolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Francesco Spirito in data 25 agosto 1962, repertorio n. 82266, registro società n. 3165/4179, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 469;

10) società cooperativa «Volontà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania costituita per rogito notaio Giovanni Morra in data 6 giugno 1954, repertorio n. 3793, registro società n. 72/33, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 341.

Salerno, 14 maggio 2004

Il dirigente: BIONDI

04A05602

DECRETO 14 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S.R. Turismo e ambiente piccola società cooperativa a r.l.», in Veroli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 ottobre 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «S.R. Turismo e ambiente piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 4 febbraio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «S.R. Turismo e Ambiente piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Veroli costituita a rogito notar dott. Francesco Raponi in data 6 aprile 2001 repertorio n. 26231, registro imprese n. 13797 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 2120/305401 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 maggio 2004

Il direttore: NECCI

04A05587

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Sisto a r.l.», già «Cooperativa Agricola 2000 Abbacurrente a r.l.», in Giave, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies;*

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Sisto a r.l.», già «Cooperativa Agricola 2000 Abbacurrente a r.l.», con sede in Giave (Sassari), costituita in data 29 aprile 1997 con atto a rogito del notaio dott. Cosimo Carrieri di Sassari, REA n. 88665, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Ettore Tarferna, nato a Sassari l'11 luglio 1966, con studio in Sassari, via Nizza, 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05547

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bufalotta piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies;*

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Bufalotta piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 22 gennaio 1998 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosanna Montano di Firenze, REA n. 496945, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Pontassieve (Firenze), via Parigi, 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05548

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Luna a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies;*

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Luna a r.l.», con sede in Latina, costituita in data 27 aprile 1994 con atto a rogito del notaio dott. Mario Orsini di Latina, REA n. 103805, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Mauro Del Zotto Falascina, nato a Latina il 23 giugno 1960, con studio in Latina, via Sezze n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05549

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola A.C.L.I. Europa Verde a r.l.», in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola A.C.L.I. Europa Verde a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita in data 1º ottobre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Colucci di S. Pietro Vernotico (Lecce), REA n. 142597, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Vito Antonio d'Arpa, nato a Carmiano (Lecce) il 29 dicembre 1960, con residenza in Carmiano (Lecce), via Gentile n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05550

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Tenace - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tenace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita in data 15 gennaio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Giacheddu di Cagliari, REA n. 138720, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Enrico Cera, nato a Tuili (Cagliari) il 20 ottobre 1962, con residenza in Selargius (Cagliari), via Simon Mossa, 133 (località Su Planu), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05551

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Union credito Macerata - Soc. coop. a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Union credito Macerata - Soc. coop. a r.l.», con sede in Macerata, costituita in data 14 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Cardarelli di Macerata, REA n. 104178, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Cristiano Soccionovo, nato a Macerata il 24 marzo 1970, con studio in Macerata, via Dei Velini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05552

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Ludom - Soc. coop. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ludom - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 21 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Rivani Farolfi di Paullo (Milano), REA n. 1543266, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-XVII del codice civile e il dott. Valter Rinaldi, nato a Bergamo il 26 luglio 1967, con studio in Barzana (Bergamo), via Sorte n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05553

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Monte Lungo - Società a responsabilità limitata», in Monterotondo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Monte Lungo - Società a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Vincenzo Piro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Vincenzo Piro comunicava la non accettazione all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Paola Saioni, con studio in Tivoli (Roma), via Ignazio Serra n. 10, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Monte Lungo - Società a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 8 maggio 2002, in sostituzione del dott. Vincenzo Piro, che non ha accettato l'incarico conferitogli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05554

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Metalcoop - Piccola società cooperativa a r.l.», in Adria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies;*

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Metalcoop - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Adria (Rovigo), costituita in data 9 luglio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Ottaviano Fabbri di Adria (Rovigo), REA n. 97755, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e l'avv. Marco Mazzucato, nato a Padova il 17 dicembre 1970, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05555

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi, previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 29/TPL del 8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 32.020.327,74 pari a lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e sino all'anno 2016;

Vista la direttiva prot n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 32.020.327,74 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato D.I. 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 32.020.327,74 per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	quote competenza 2004	c/c n.
Abruzzo	1.063.395,08	31195
Basilicata	923.786,46	31649
Calabria	1.104.701,31	31789
Campania	3.575.389,80	31409
Emilia-Romagna	2.197.234,89	30864
Lazio	4.437.056,82	31183
Liguria	1.604.538,62	32211
Lombardia	4.816.817,90	30268
Marche	1.121.992,28	31118
Molise	535.059,68	31207
Piemonte	2.744.142,08	31930
Puglia	2.118.464,88	31601
Toscana	2.457.560,15	30938
Umbria	734.226,12	31068
Veneto	2.585.961,67	30522
Totale . . .	32.020.327,74	

I presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il capo del Dipartimento
FUMERO

04A05653

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Erogazione dei contributi, previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n 97;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno finanziario al pagamento, a favore delle regioni a statuto ordinario, della quota residua 2002 pari a € 154.937.069,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del suindicato decreto-legge n. 98/1995;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Autorizza

il pagamento della somma di € 154.937.069,00 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici»,

per l'anno finanziario 2004, in conto residui 2002, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Abruzzo	3.369.646,49	31195
Basilicata	1.913.472,79	31649
Calabria	4.435.425,72	31789
Campania	19.023.689,89	31409
Emilia-Romagna	11.511.589,46	30864
Lazio	25.742.794,07	31183
Liguria	7.573.605,62	32211
Lombardia	30.256.862,03	30268
Marche	3.604.634,39	31118
Molise	390.629,22	31207
Piemonte	13.263.082,60	31930
Puglia	9.482.618,12	31601
Toscana	10.939.496,07	30938
Umbria	2.219.356,12	31068
Veneto	11.210.166,41	30522
Totale . . .	154.937.069,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il capo del Dipartimento
FUMERO

04A05654

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Alicia Dolores Alvarez García di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti fonnali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología» (seccion de Filología hispánica, especialidad Literatura hispánica), rilasciato dall'Università Complutense di Madrid (Spagna), in data 23 settembre 1997;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica», rilasciato dal direttore dell'Istituto di scienze dell'educazione presso l'Università Complutense di Madrid (Spagna), in data 12 maggio 1998.

Posseduto da:

cognome: Alvarez García;

nome: Alicia Dolores;

nata a: Madrid (Spagna);

il: 17 luglio 1974;

cittadinanza comunitaria (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05655

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Karin Unterholzner di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente

diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», conferito in data 26 novembre 2001 (con efficacia dal 5 dicembre 2001) dal decano della facoltà di scienze morali dell'Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» (attestato di prestazione di pratica d'insegnamento), rilasciato in data 1° settembre 2003 dalla Höhere Technische Bundes-Lehr-Und Versuchsanstalt (Istituto superiore tecnico e sperimentale) di Innsbruck (Austria).

Posseduto da:

cognome: Unterholzner;

nome: Karin;

nata a: Bolzano;

il: 14 novembre 1972;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Tedesco;

96/A «Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano»;

97/A «Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05656

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa María Elena Villar Gómez di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti fonnali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Titulo de Profesora en la especialidad de Guitarra», rilasciato in data 12 giugno 1976 dal direttore del Conservatorio superiore di musica di Murcia (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica», rilasciato in data 30 aprile 1975 dal direttore dell'Istituto di scienze dell'educazione presso l'Università di Murcia (Spagna).

Posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Villar Gómez;

nome: María Elena;

nata a: Murcia (Spagna);

il: 7 febbraio 1952;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A «Strumento musicale nella scuola media - Chitarra».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05657

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 10 settembre 1999 con il quale l'organismo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Vista la comunicazione del Consorzio produttori farro della Garfagnana, datata 15 maggio 2003 che ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», l'organismo denominato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, in sostituzione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica»;

Considerato che l'organismo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine pro-

tetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 27 maggio 2003, protocollo numero 62899 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farro della Garfagnana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da

parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il direttore generale: Abate

04A05625

DECRETO 29 aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 marzo 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 22 aprile 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 30 agosto 2002;

Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002 e 10 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 novembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 marzo 2003;

Visto il decreto 19 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 26 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 e 19 maggio 2003, è stato ulteriormente prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Vista la comunicazione dell'Associazione produttori nocciole tonda di Giffoni, datata 21 gennaio 2002 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61356 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla la indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio Centro direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Nocciola di Giffoni», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/1992».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05619

DECRETO 14 maggio 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Carmagnola» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Peperone di Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino), piazza Mazzini n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Peperone di Carmagnola», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61234 del 28 febbraio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio del Peperone di Carmagnola, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Peperone di Carmagnola», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda

del Consorzio del Peperone di Carmagnola, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Peperone di Carmagnola», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Peperone di Carmagnola».

Art. 2.

La denominazione «Peperone di Carmagnola» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61243 del 28 febbraio 2003 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Peperone di Carmagnola», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA IGP

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola» è riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

I peperoni ad indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola» devono rispondere alle seguenti caratteristiche morfologiche riconducibili alle quattro tipologie di seguito riportate:

tipo «Quadrato»;
tipo «Lungo o corno di bue»;
tipo «Trottola»;
tipo «Tumaticot».

Tipo morfologico «Quadrato»

Forma quadrata a tre o quattro punte;
Larghezza non inferiore ad 1/3 dell'altezza;
Maturazione di almeno 1/3 della bacca;
Sapore dolce;
Colore giallo o rosso, ottimo contrasto con il verde;
Spessore del pericarpo minimo di 4 mm;
Peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g.

Tipo morfologico «Lungo o corno di bue»

Forma conica molto allungata, con 3-4 lobi;
Forma regolare dei frutti, con superficie leggermente scanalata;
Apice estroflesso;
Attaccatura del picciolo leggermente infossata;
Lunghezza superiore a 20 cm;
Maturazione di almeno 1/3 della bacca;
Sapore dolce;
Colore giallo o rosso;
Spessore pericarpo minimo di 4 mm;
Polpa compatta, adatta alla conservazione;
Colore molto stabile nei liquidi di conserva;
Peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g.

Tipo morfologico «Trottola»

Forma a trottola, con punta leggermente estroflessa o con punta troncata;
Maturazione di almeno 1/3 della bacca;
Sapore dolce;
Colore giallo o rosso;
Spessore pericarpo minimo di 4 mm;
Peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g.

Tipo morfologico «Tumaticot»

Forma tondeggiante schiacciata ai due poli;
Maturazione di almeno 1/3 della bacca;
Sapore dolce;
Colore giallo o rosso;
Spessore pericarpo minimo di 5 mm;
Peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

L'area di produzione del «Peperone di Carmagnola» è individuata nei seguenti ventisei comuni della provincia di Torino:

Candiolo, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle,

e nei seguenti undici comuni della provincia di Cuneo:

Bra, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole d'Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi, Sanfrè e Sommariva del Bosco.

Tale area si individua nell'apposita cartografia allegata.

Art. 4.

Origine del prodotto

Fin dalla sua introduzione risalente a circa un secolo fa, la coltura intensiva del peperone nell'area circostante Carmagnola, ha riscontrato un grandissimo interesse tra gli operatori agricoli, in quanto le ottime rese assicurate dalle ideali condizioni pedoclimatiche dell'area, hanno garantito buoni redditi. Se si considera poi che la gran parte della popolazione attiva era dedita all'attività agricola, è facile intuire quanto il peperone sia diventato importante per l'economia locale. Per forza di cose, con il tempo, l'interesse per il peperone è diventato parte integrante della cultura locale. L'acquisizione di formazione ed esperienza nel settore specifico da parte degli operatori agricoli ha fatto sì che il peperone entrasse come protagonista nella storia e nella vita di tutti i giorni a Carmagnola. Per preservare tale patrimonio, e garantire al consumatore i requisiti del prodotto fissati nel presente disciplinare, dovrà essere posto in essere un sistema per la tracciabilità delle fasi di produzione ed il relativo controllo. Al riguardo i produttori di peperoni e le particelle catastali su cui avviene la coltivazione, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, opererà i controlli definiti in un apposito piano approvato preventivamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Epoca di semina: la semina viene effettuata dall'ultima decade di dicembre alla fine di marzo. Per la semina, utilizzando esclusivamente seme delle quattro tipologie descritte nell'art. 2, vengono seguite due procedure in ambiente forzato:

1) secondo il metodo tradizionale: semina su «letto caldo»; allo stadio di 4-6 foglie le piante vengono ripicchettate in piena terra sotto tunnel (serra fredda) nella prima decade di aprile e successivamente poste a dimora nella prima decade di maggio;

2) semina in vivaio di sementi di provenienza aziendale e successive cure colturali fino al momento della messa a dimora.

Trapianto: le piante dopo la procedura 1 o 2 vengono trapiantate a file sotto i tunnel a partire dalla prima decade di marzo e in pieno campo a partire dalla prima decade di maggio, a fila singola. È esclusa la coltivazione fuori suolo.

A inizio allegagione le piante vengono tutorate.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il Peperone di Carmagnola viene coltivato in una delle aree più fertili del Piemonte, con superfici da pianeggiante a leggermente ondulate caratterizzate da suoli profondi, ben drenati e facilmente lavorabili di medio impasto. Il clima continentale, contraddistinto da estati molto calde a precipitazioni contenute risulta estremamente favorevole alla coltivazione del peperone.

Il forte legame con la cultura locale viene manifestata da attività che vanno oltre la pura e semplice pratica agronomica.

Ne sono testimonianza, le manifestazioni, le fiere, l'arte e gli aneddoti spesso incentrati sul peperone, per non parlare della cucina locale che si caratterizza fortemente per la presenza quasi ossessiva di questo ortaggio.

Il presente disciplinare ha il compito di tutelare oltre alla denominazione geografica, anche l'aspetto culturale legato al peperone, per evitare che l'evoluzione rapidissima dei costumi possa lacerare questa grande tradizione, elemento che distingue, caratterizza ed identifica la popolazione dell'area circostante Carmagnola.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del peperone di Carmagnola, allo stato fresco dovrà avvenire in idonei contenitori sui quali dovranno essere indicate le diciture, a caratteri almeno doppi rispetto a quelli di altre iscrizioni, «Peperone di carmagnola» e «Indicazione geografica protetta», oltre agli estremi previsti dalle normative vigenti in materia di identificazione del prodotto.

È autorizzato l'uso del logo identificativo specifico ed univoco del «Peperone di Carmagnola» di cui al successivo art. 10, da utilizzarsi in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Tale logo dovrà essere apposto sui contenitori previsti dal presente disciplinare o direttamente sul prodotto stesso.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati e nomi di fattorie o località dai quali effettivamente provengano i peperoni, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Peperone di Carmagnola IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Peperone di Carmagnola» IGP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Peperone di Carmagnola» IGP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Peperone di Carmagnola» IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Peperone di Carmagnola IGP», consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il logo è costituito da una macchia rossa che simboleggia il cuore del peperone con in cima uno sberleffo di colore verde che conferisce movimento e che nella realtà raffigura il picciolo della bacca. Il disegno è leggermente inclinato verso destra per dare maggior dinamismo alla raffigurazione simbolica.

Colori: Pantone Rosso 185-c; verde 355-c.

04A05624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 3 marzo 2004.

Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Po Lombardo: tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po). (Deliberazione n. 1/2004).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis* della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»;

la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

la propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po» ;

la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;

la propria deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI), nodo idraulico di Ivrea»;

la propria deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI), fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato)»;

la propria deliberazione n. 11 del 31 luglio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI), fiume Po e affluenti di sinistra a Torino»;

la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/14968 del 7 novembre 2003;

Premesso che:

il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;

l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 prevede, al comma 6-*ter,* che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-*ter* della legge n. 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di

bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

il PAI è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Considerato che:

il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del delta;

nell'autunno dell'anno 2000, mentre era in corso la procedura per l'adozione definitiva del PAI, l'asta fluviale del fiume Po è stata colpita da eventi alluvionali di particolare gravità;

a seguito dei suddetti eventi alluvionali sono state individuate alcune particolari situazioni di criticità (nodi idraulici critici), in relazione alle quali sono state svolte ulteriori attività di approfondimento e di analisi allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali;

i nodi critici considerati sono i seguenti: fiume Po a S. Mauro Torinese, fiume Dora Baltea ad Ivrea, fiume Po nel tratto foce Sesia foce Tanaro, fiume Po nel tratto S. Cipriano Po Arena Po;

in conseguenza delle esigenze che discendono dalle suddette situazioni di criticità si è resa necessaria, con riferimento ai nodi critici menzionati al punto precedente, l'elaborazione di un Piano stralcio di integrazione al PAI, da adottarsi con le procedure di cui all'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

in relazione ai suddetti nodi idraulici critici, l'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, ha pertanto proceduto a adottare, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e sulla scorta di alcune attività di approfondimento specifiche, il «Progetto di piano stralcio di integrazione al PAI - Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po», (definito brevemente Progetto di piano di integrazione n. 1) con il quale è stata individuata una delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturale in corrispondenza dei menzionati nodi idraulici critici;

a seguito della conclusione della procedura di cui al combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000 (come convertito dalla legge n. 365/2000) relativamente alle parti di Progetto di piano di integrazione n. 1 concernenti i nodi idraulici di Ivrea e di Casale Monferrato, la regione Piemonte ha trasmesso a questo Comitato istituzionale la proposta di procedere immediatamente all'adozione definitiva delle integrazioni al PAI inerenti ai suddetti nodi idraulici, motivandola con la necessità di sottoporre fin da subito il tratto in questione alle misure di salvaguardia, in relazione alle condizioni di urgenza ed indifferibilità connesse alla situazione in esame;

nella seduta del 25 febbraio 2003, il Comitato istituzionale, accogliendo la proposta di cui al punto precedente, ha definitivamente adottato, rispettivamente con le deliberazioni n. 1/2003 [Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), nodo idraulico di Ivrea] e n. 2/2003 [Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)], due integrazioni relative ai nodi idraulici di Ivrea e di Casale Monferrato, entrambe derivanti dal Progetto di piano di integrazione n. 1 al PAI;

successivamente, a seguito della conclusione della procedura di cui al combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000 (come convertito dalla legge n. 365/2000) relativamente alla parte di progetto di piano di integrazione n. 1 concernente il nodo idraulico di Torino, la regione Piemonte ha trasmesso a questo Comitato isti-

tuzionale l'ulteriore proposta di procedere immediatamente all'adozione definitiva di un'integrazione al PAI inerente tale nodo idraulico;

nella seduta del 31 luglio 2003, il Comitato istituzionale, accogliendo la proposta di cui al punto precedente, ha definitivamente adottato, con la deliberazione n. 11/2003 [Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), fiume Po e affluenti di sinistra a Torino] l'ulteriore integrazione relativa al nodo idraulico di Torino, anch'essa derivante dal Progetto di piano di integrazione n. 1 al PAI;

in data 18 settembre 2003 si è svolta la Conferenza programmatica sul Progetto di integrazione relativamente ai tratti del fiume Po compresi, rispettivamente, tra Breme e il Ponte di Valenza e tra San Cipriano ed Arena Po, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000;

la Conferenza programmatica si è conclusa con l'espressione di un parere favorevole sul Progetto di piano, nonché sulle modifiche relative alla delimitazione delle fasce fluviali derivanti dall'accoglimento delle osservazioni presentate dal comune di Arena Po, basate sulle risultanze di uno studio di fattibilità sulle opere di difesa arginale del centro abitato di Arena Po;

successivamente, con decreto della giunta regionale n. VII/14968 del 7 novembre 2003, la regione Lombardia ha preso atto delle determinazioni finali della Conferenza programmatica ed ha espresso il proprio parere sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183/1989;

in conseguenza dello svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli articoli 18, commi 1, 10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si rende necessaria, da parte di questo Comitato, l'adozione definitiva del Piano stralcio di integrazione al PAI, allegato alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole relativo al Piano di integrazione allegato alla presente deliberazione, espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto: pertanto di procedere all'adozione dell'allegato «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI), adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Po Lombardo: tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;

Per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

È adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Po Lombardo: tratto da Breme al Ponte di Valenza e tratto da San Cipriano Po ad Arena Po) » (di seguito definito brevemente Piano di integrazione), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

Il Piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica;

2) Delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Po nei tratti da Breme al ponte di Valenza e da San Cipriano Po ad Arena Po in regione Lombardia (2 tavole in scala 1:25.000).

Art. 2.

Le aree oggetto dell'allegato Piano di integrazione, incluse nelle fasce fluviali individuate dalla cartografia di cui all'elaborato 2 della stessa e attualmente non soggette alle misure vincolanti di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI vigente, sono sottoposte, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'allegato Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, a misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, con il contenuto delle disposizioni stabilite dalle Norme tecniche di attuazione del PAI con riferimento alle fasce A, B e C.

Art. 3.

L'allegato Piano di integrazione al PAI è attuato attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.

I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla variante medesima.

Art. 4.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

L'allegato Piano di integrazione al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 3 marzo 2004

Il Presidente
MATTEOLI

Il segretario generale
PRESBITERO

04A05718

DELIBERAZIONE 3 marzo 2004.

Adozione di «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto del lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi» (art. 17, comma 6-*ter*, legge 18 maggio 1989, n. 183). (Deliberazione n. 2/2004).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis* della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po».

Richiamate:

la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

la propria deliberazione n. 1 del 16 marzo 2000, con cui questo Comitato ha adottato il «Programma di interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 e aggiornamento dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989»;

l'ordinanza 1° marzo 2001, n. 3110 del Ministro per l'interno (Delegato per il coordinamento della protezione civile);

in particolare, l'art. 1 della suddetta ordinanza;

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)»;

la propria deliberazione n. 22 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha disposto l'aggiudicazione dell'incarico concernente lo «Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona»;

la propria deliberazione n. 2 del 13 marzo 2002, con cui questo Comitato ha adottato il «Programma triennale di intervento per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino del fiume Po (PAI), ai sensi dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183»;

la propria deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi»;

Premesso che:

il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;

l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, prevede, al comma 6-*ter,* che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano, in particolare, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha, infine, adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

il PAI è stato approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 183/1989, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

per effetto dell'approvazione del PAI, la delimitazione delle fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d'acqua della parte del bacino del fiume Po non precedentemente interessata dal PSFF medesimo, unitamente alle relative norme tecniche di attuazione di cui all'elaborato 7. Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di «secondo Piano stralcio per le fasce fluviali, applicando altresì la relativa normazione con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7 (Norme tecniche di attuazione);

tra i corsi d'acqua interessati dall'estensione delle fasce fluviali di cui al punto precedente figura anche il sottobacino del fiume Lambro, come risulta dall'allegato 1 al titolo II delle norme tecniche di attuazione del PAI (Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali) e dalla relativa cartografia di Piano;

in precedenza, con deliberazione n. 1 del 16 marzo 2000, il Comitato istituzionale aveva adottato il «Programma di interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 e aggiornamento dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989»; con tale provvedimento erano state autorizzate, tra l'altro, le attività finalizzate alla redazione del Piano di bacino nonché all'approfondimento e aggiornamento degli stralci di Piano già approvati;

tra le attività di cui al punto precedente rientra anche la definizione delle proposte progettuali relative agli interventi da realizzarsi nell'ambito dell'asta fluviale dei corsi d'acqua del bacino; di conseguenza, con la citata deliberazione n. 1/2000, il Comitato istituzionale, allo scopo di definire le suddette proposte progettuali, aveva individuato, nell'ambito degli studi da finanziare per la realizzazione del Piano di bacino, la redazione di progetti integrati a scala di sottobacino, studi di fattibilità;

nell'ambito dei progetti integrati richiamati al punto precedente, sulla base di un'analisi del quadro complessivo delle criticità presenti nel bacino il Comitato istituzionale, con voto unanime espresso nella seduta del 31 gennaio 2001, ha disposto di avviare in via prioritaria uno studio di fattibilità relativamente all'ambito idrografico compreso tra i fiumi Lambro ed Olona;

successivamente, in data 1° marzo 2001, a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito vasti territori del bacino padano nell'autunno dell'anno 2000, è stata emanata l'ordinanza n. 3110 del Ministero dell'interno (Delegato per il coordinamento della protezione civile), la quale, all'art. 1, comma 9, dispone che «per conseguire una rapida ed efficace opera di riduzione del rischio idraulico ed al fine di accelerare il superamento delle condizioni di maggiore criticità nei bacini di rilievo nazionale interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, le Autorità di bacino interessate possono procedere avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000»;

la suddetta deroga comporta, in particolare, l'autorizzazione a derogare alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relativamente ai limiti imposti alle pubbliche amministrazioni per il ricorso alla procedura della trattativa privata per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi (articoli 6 e ss.);

in base a quanto stabilito dalle suddette ordinanze di protezione civile ed a seguito dello svolgimento di apposita trattativa privata il Comitato istituzionale, con propria deliberazione n. 22, adottata nella stessa seduta del 26 aprile 2001, ha disposto l'aggiudicazione, dello «Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona»;

nel novembre 2002, durante lo svolgimento delle attività di studio, si è verificato un ulteriore evento alluvionale che ha gravemente colpito il sottobacino del fiume Lambro, provocando allagamenti nei territori della maggior parte dei comuni situati lungo l'asta di tale corso d'acqua;

con riguardo al suddetto sottobacino si è pertanto manifestata, a seguito del suddetto evento alluvionale, la necessità di procedere ad un aggiornamento dell'assetto di progetto del corso d'acqua definito tramite le fasce fluviali. Tale aggiornamento deve implicare, in modo particolare, la previsione di opere strategiche a tutela dei principali centri abitati presenti lungo l'asta fluviale;

in considerazione delle esigenze evidenziate ai punti precedenti, l'Autorità di bacino, sulla base dei risultati acquisiti nel corso delle attività di redazione dello Studio di fattibilità sopra menzionato, ha pertanto provveduto all'elaborazione del Progetto di

variante al PAI, relativo alle fasce fluviali per il sottobacino del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi;

il menzionato «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi» è stato, infine, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2003;

Considerato che:

il «Progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi» è stato sottoposto al procedimento di adozione definitiva di cui al combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 279/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000, integrato dalle disposizioni di cui alla delibera del comitato interministeriale n. 3/2003, di adozione del progetto medesimo;

ai sensi dell'art. 18, comma 9 della citata legge n. 183/1989, la regione Lombardia ha provveduto a esprimersi sulle osservazioni relative al progetto di variante ad essa presentate dai soggetti interessati;

successivamente, la conferenza programmatica, convocata dalla regione ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000, ha provveduto, ai sensi del comma 4 di detto articolo, ad esprimere un parere sul progetto di PAI, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto precedente e dei pareri espressi dalla regione relativamente ad esse;

la Conferenza si è conclusa in data 4 dicembre 2003;

successivamente, la regione Lombardia, con delibera della giunta regionale n. VII/15616 del 12 dicembre 2003, ha preso atto delle determinazioni finali della Conferenza programmatica ed ha espresso il parere regionale sul progetto di variante al PAI, di cui al comma 9 dell'art. 18 della legge n. 183/1989;

detti pareri sono stati trasmessi a questo Comitato istituzionale e sono stati inseriti in un apposito allegato (Allegato *A)*, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a seguito della procedura di cui ai punti precedenti, è stata predisposta l'allegata proposta di variante al PAI relativamente alle fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi. Detta proposta contiene le modifiche cartografiche all'elaborato 8 del PAI (Tavole di delimitazione delle fasce fluviali) di cui al progetto di variante originario, nonché le modifiche a detto progetto derivanti dal recepimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989;

le modifiche delle fasce fluviali risultanti dalla variante di cui sopra implicano la realizzazione di interventi strutturali di carattere strategico per assicurare un adeguato livello di sicurezza a territori attualmente caratterizzati da condizioni di rischio elevate e, in particolare, comportano la necessità di procedere alla successiva individuazione di priorità di intervento;

al riguardo, va ricordato che, nel corso della seduta del 13 marzo 2002, questo Comitato aveva provveduto all'adozione di un «Programma triennale di intervento per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino del fiume Po (PAI), ai sensi dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183», nell'ambito del quale sono contenuti i criteri per la definizione delle priorità di intervento;

fra le situazioni prioritarie di cui al punto precedente rientrano, in particolare, quelle caratterizzate da necessità indifferibili di messa in sicurezza dei territori, per far fronte alle quali si rende indispensabile la realizzazione di tutti quegli interventi che, nel loro insieme complessivo, risultano necessari al completo e definitivo conseguimento delle condizioni di rischio compatibile per l'intero sistema territoriale interessato (c.d. «Progetto d'area»);

la linea di intervento che risulta preferibile per far fronte alle situazioni prioritarie di cui al punto precedente consiste nel totale finanziamento dell'insieme complessivo di interventi che costituiscono il c. d. «Progetto d'area», come sopra definito;

l'adozione definitiva, da parte di questo Comitato, della «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi», allegata alla presente deliberazione, è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Acquisito:

il parere favorevole relativo all'allegata «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi», espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto:

di accogliere la proposta di adottare una Variante al PAI relativamente alle fasce fluviali del fiume Lambro, nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi;

di procedere, pertanto, all'adozione dell'allegata «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi»;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

È adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, (convertito, con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) la «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi» (di seguito brevemente denominata variante al PAI), la quale è allegata alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della medesima (Allegato n. 1).

Art. 2.

La presente variante al PAI è costituita dai seguenti elaborati:

1) Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali (n. 11 tavole);

2) Relazione tecnica.

Art. 3.

Entro quindici giorni, decorrenti all'adozione della presente deliberazione, l'Autorità di bacino provvede a trasmettere alla regione Lombardia e alle province territorialmente interessate dalla variante copia autentica della deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono la variante stessa.

Entro trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, la regione provvede a trasmettere ai sindaci dei comuni interessati copia della deliberazione medesima, unitamente alla relazione tecnica ed alle tavole cartografiche relative al territorio di loro competenza.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento degli atti di cui al comma precedente, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli stessi mediante affissione di essi all'albo pretorio, per quindici giorni successivi.

I sindaci sono altresì tenuti a trasmettere alla regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

Art. 4.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 5.

Le aree oggetto dell'allegata variante, incluse nelle fasce fluviali individuate dalla cartografia di cui all'elaborato 1 della stessa e attualmente non soggette alle misure vincolanti di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI vigente, sono sottoposte, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'allegata variante al PAI e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, a misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma-6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, con il contenuto delle disposizioni stabilite dalle norme tecniche di attuazione del PAI con riferimento alle fasce A, B e C.

Art. 6.

L'allegata variante al PAI entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 18, comma 11 della legge n. 183/1989.

Art. 7.

L'allegata variante al PAI è attuata attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.

I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla variante medesima, nonché dei criteri di cui al programma triennale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), adottato con la deliberazione del comitato interministeriale n. 2 del 13 marzo 2002.

Art. 8.

Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e di renderli compatibili con i vigenti vincoli territoriali ed urbanistici e con le previsioni di sviluppo delle infrastrutture a rete, il segretario generale dell'Autorità di bacino istituisce un Comitato per il coordinamento della progettazione degli interventi del fiume Lambro.

Del comitato di cui al comma precedente fanno parte, oltre alla stessa autorità di bacino del fiume Po, l'AIPO, la regione Lombardia, le province ed i comuni interessati e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti.

Con l'atto istitutivo del comitato sono definite le attività di coordinamento di competenza del comitato medesimo e le modalità relative al loro svolgimento.

Parma, 3 marzo 2004

Il Presidente
MATTEOLI

Il segretario generale
PRESBITERO

04A05719

DELIBERAZIONE 3 marzo 2004.

Aggiornamento dell'allegato 4 («delimitazione delle aree in dissesto regione Piemonte») all'elaborato 2 del PAI, recante «atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, inventario dei centri montani esposti a pericolo». Correzione di errori materiali. (Deliberazione n. 3/2004).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo comitato ha adottato il «piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;

la propria deliberazione n. 17 del 31 luglio 2003, con cui questo comitato ha adottato un «aggiornamento dell'allegato 4 all'elaborato 2 del PAI, recante atlante dei rischi idraulici e idrogeologici inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo»;

Premesso che:

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo comitato ha adottato il «piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po» (di seguito brevemente definito PAI), quale stralcio del piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, (come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493) e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365);

il PAI è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

tra gli elaborati che costituiscono il PAI figura l'elaborato 2 (atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), il cui allegato 4 contiene la delimitazione delle aree in dissesto, cartografia in scala 1:25.000;

l'art. 7, comma 1 delle norme tecniche di attuazione (di seguito brevemente definite NTA) del PAI dispone che, al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze sulle condizioni di rischio, i contenuti dell'elaborato 2 sono aggiornati a cura dell'Autorità di bacino, alla quale le regioni e gli enti locali interessati sono tenuti a comunicare i dati e le variazioni relativi al proprio territorio;

l'art. 1, comma 10 delle citate NTA del PAI stabilisce, tra l'altro, che l'aggiornamento del suddetto elaborato n. 2 e dei relativi allegati è operato con deliberazione del comitato istituzionale;

a seguito di specifiche proposte avanzate dalla regione Piemonte questo comitato istituzionale, con propria deliberazione n. 17/2003 del 31 luglio 2003, ha disposto un «aggiornamento dell'allegato 4 all'elaborato 2 del PAI, recante atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo, con riferimento alla delimitazione delle aree in dissesto site nei territori dei comuni di tale regione;

il suddetto aggiornamento si riferisce a n. 130 tavole dell'allegato 4 all'elaborato 2 del PAI;

le tavole aggiornate costituiscono l'allegato 1 alla menzionata deliberazione n. 17/2003;

Considerato che:

la segreteria tecnico-operativa di questa Autorità di bacino, a seguito di operazioni di verifica delle basi dati geografiche utilizzate per la redazione della cartografia del PAI e delle successive varianti ed integrazioni, ha riscontrato la presenza di alcuni errori materiali, compiuti in fase di redazione della cartografia allegata alla deliberazione C.I. n. 17 del 31 luglio 2003;

in particolare, detti errori materiali sono inerenti a n. 8 tavole dell'allegato 1 alla citata deliberazione n. 17/2003;

si è reso, pertanto, necessario procedere alle correzioni materiali delle 8 tavole suddette;

Acquisito: il parere favorevole espresso da parte del comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto: di aggiornare la cartografia di cui all'allegato n. 1 alla deliberazione di C.I. n 17 del 31 luglio 2003 allegate alla presente deliberazione;

Per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

Sono aggiornate le cartografie contenenti errori materiali (8 tavole a scala 1:25.000 di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e costitutiva) relative alla cartografia dello «aggiornamento dell'allegato 4 all'elaborato 2 del PAI, recante atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo», disposto da questo comitato istituzionale con deliberazione n. 17 del 31 luglio 2003.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le tavole di cui all'allegato 1 alla deliberazione medesima sostituiscono le tavole aventi medesima numerazione di cui all'allegato 1 alla deliberazione n. 17 del 31 luglio 2003.

Art. 2.

L'aggiornamento è composto dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

allegato 1, composto di 8 tavole (in scala 1: 25.000);

allegato 2, costituito dall'elenco dei 14 comuni interessati dalle correzioni materiali.

Art. 3.

L'Autorità di bacino provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e alla trasmissione della stessa alla regione Piemonte.

La regione Piemonte, provvede, a sua volta, alla trasmissione di copia della presente deliberazione e dei relativi allegati ai comuni interessati, ai fini dell'affissione all'Albo pretorio degli stessi.

Parma, 3 marzo 2004

Il Presidente
MATTEOLI

Il segretario generale
PRESBITERO

04A05720

DELIBERAZIONE 3 marzo 2004.

Modifiche alla deliberazione C.I. n. 19/2003 (adottata nella seduta del 31 luglio 2003), recante «Legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 7 - Modifiche e integrazioni al "Programma degli interventi" di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)». Utilizzo fondi residui, a valere sulla programmazione di cui al PS45, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento del Deviatore Olona. (Deliberazione n. 14/2004).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

la legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante «interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» e, in particolare, l'art. 4 di tale normativa;

la legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» e, in particolare, l'art. 7 di tale normativa;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995, recante il «piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994» (di seguito: PS 45);

le proprie deliberazioni numeri 3/96, 21/97, 29/97, 3/98 e 13/98;

la propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2003, recante «direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, relativi agli interventi compresi nei programmi attuativi adottati dall'Autorità di bacino del fiume Po»;

la propria deliberazione n. 19 del 31 luglio 2003 recante «legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 7 - Modifiche e integrazioni al «programma degli interventi» di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)»;

Premesso che:

nel corso della seduta del 31 luglio 2003, il comitato istituzionale ha approvato, la deliberazione n. 19/2003, recante «legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 7 - Modifiche e integrazioni al "programma degli interventi" di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)»;

la suddetta deliberazione è stata in seguito pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2004;

Considerato che:

successivamente l'Agenzia interregionale per il PO (di seguito: AIPO), a seguito di un'approfondita valutazione, ha riscontrato, con propria nota prot. n. 1896 del 10 febbraio 2004, che sussiste la necessità di sostituire la tabella *A* della deliberazione C.I. n. 19/2003, limitatamente ai programmi di intervento della regione Piemonte e della regione Veneto, con le tabelle di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

Premesso, inoltre, che:

con propria deliberazione n. 9/1995, questo comitato ha approvato il «piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994» (di seguito: PS 45), nonché l'annesso programma degli interventi, così come previsto all'art. 4, comma 5 della legge n. 22/1995;

successivamente, questo comitato, tramite le richiamate deliberazioni numeri 3/96, 21/97, 29/97, 3/98 e 13/98, ha provveduto a ridefinire il programma degli interventi di cui al punto precedente, sulla base delle proposte del magistrato per il Po, ora AIPO;

con propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2003, questo comitato ha, infine, adottato la «direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, relativi agli interventi compresi nei programmi attuativi adottati dall'Autorità di bacino del fiume Po», la quale, all'art. 4 stabilisce che «il comitato istituzionale delega al segretario generale dell'Autorità di bacino il potere di adottare, su proposta delle regioni interessate e sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i provvedimenti tramite i quali autorizzare l'impiego delle economie espressamente accertate»;

Considerato, al riguardo, che:

la regione Lombardia, come anticipato con nota del 18 febbraio 2004 (rot. AdbPo n. 1199 del 23 febbraio 2004), nell'ambito della sessione di comitato tecnico del 23 febbraio 2004, ha comunicato la disponibilità di fondi residui a valere sul PS 45 (annualità 1999-2000) per la quota spettante alla regione medesima, per un ammontare pari a € 7.212.802,44 segnalando, altresì, la necessità che sia presa in considerazione la realizzazione dell'intervento del Deviatore Olona, per la difesa della città di Milano, per un importo indicativo di € 6.200.000,00;

nell'ambito del programma degli interventi relativo al PS 45 suddetto, sotto la voce «sicurezza idraulica città di Milano» compare l'intervento denominato «progetti di ampliamento del Canale scolmatore di nord-ovest (CSNO)»;

a sua volta, nell'ambito degli schemi previsionali e programmatici (adottati ai sensi dell'art. 31 della legge n. 183/1989) relativi alle annualità 1998-2001 sotto la voce «sicurezza idraulica città di Milano» compare l'intervento denominato «adeguamento di Conca Fallata e tratto vallivo del Lambro meridionale»;

i due interventi di cui ai punti precedenti costituiscono parti del reticolo idraulico che connette fra di loro tutti i corsi d'acqua che recapitano nella città di Milano, i quali svolgono il ruolo primario di allontanare gli eccessi di portata che il sistema fognario di tale città non è in grado di convogliare in condizioni di sicurezza;

tra i due suddetti interventi sussiste, in particolare, un collegamento necessario dal punto di vista della funzionalità idraulica, rappresentato dal Deviatore Olona;

ai fini della piena efficienza dei più volte citati interventi, si rende necessario procedere al contestuale adeguamento delle sezioni del menzionato Deviatore Olona;

il progetto di intervento di adeguamento, di cui al punto precedente, è già compiutamente definito dal punto di vista tecnico e risulta inserito, a sua volta, nell'ambito dell'allegato 1 alla relazione generale («analisi dei principali punti critici-nodo critico di Milano») al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

nell'ambito dell'allegato 2 alla relazione generale (recante «programma finanziario») i nodi critici di cui all'allegato 1 sono definiti «prioritari», in quanto la concentrazione su di essi delle risorse economiche produce un elevato guadagno in termini di riduzione di rischio;

si deve peraltro rilevare, con riferimento agli interventi di cui al suddetto allegato 1, una perdurante carenza di strumenti finanziari adeguati rispetto ai fabbisogni stimati e, in particolare, l'attuale mancanza di copertura finanziaria rispetto all'intervento di adeguamento del Deviatore Olona;

come già ricordato, la piena funzionalità degli interventi attualmente in corso (CSNO e Conca Fallata) richiede necessariamente la contestuale realizzazione dell'intervento di cui al punto precedente;

Acquisito:

il parere favorevole del comitato tecnico, espresso nella seduta del 23 febbraio 2004;

Ritenuto:

di approvare le modifiche alla tabella A della deliberazione C.I n. 19 del 31 luglio 2003, allegate alla presente deliberazione;

di approvare la proposta della regione Lombardia relativa all'utilizzo di fondi per la realizzazione dell'intervento del Deviatore Olona;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche alla tabella *A* della deliberazione C.I. n. 19/2003 (adottata nel corso della seduta del 31 luglio 2003), di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e costitutiva alla presente deliberazione.

Art. 2.

È approvata la proposta della regione Lombardia relativa all'utilizzo di fondi residui a valere sul PS 45 (annualità 1999-2000) per la realizzazione dell'intervento del Deviatore Olona, per la difesa della città di Milano, per un importo di € 6.200.000,00.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e sui bollettini delle regioni interessate dalle modifiche di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Copia della presente deliberazione, unitamente all'allegato 1, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Il Presidente
MATTEOLI

Il segretario generale
PRESBITERO

ALLEGATO 1

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

VARIAZIONI PROGRAMMA DI INTERVENTI PS45

Regione Piemonte

Nome Regione	PROG R	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	PROV	OGGETTO	importo programma Delibera 19/2003 (€)	importo programma presente Delibera (€)
Piemonte	406		AL	AL00304	BORMIDA	CASAL CERMELLI	AL	Lavori di adeguamento dei rilevati arginali in corrispondenza del nodo idraulico Bormida Orba da ponte autostradale A14 a ponte ferroviario sul f. Bormida e sino all'abitato di Casal Cermelli.	9.100.000,00	8.850.000,00
Piemonte					SESIA E SESSERA	BORGOSE SIA	VC	Completamento interventi su Aree 267 (RME) - Fiume Sesia e Torrente Sessera. Comune di Borgosesia.	0,00	250.000,00

Regione Veneto

Nome Regione	PROG R	CLASSIFICA	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	PROV	OGGETTO	importo programma Delibera 19/2003 (€)	importo programma presente Delibera (€)
Veneto				PO	GUARDA VENETA	RO	Lavori di s. u.per la messa in sicurezza dell'arginatura maestra in sx Po in Comune di Guarda Veneta	282.000,00	0,00
Veneto	9	RO-1379	RO00080	FIUME PO DI TOLLE	CORBOLA	RO	Lavori di rialzo della difesa a doppia fronte in dx Po di Venezia in Comune di Corbola	970.000,00	0,00
Veneto					PORTO TOLLE	RO	Lavori di adeguamento della sagoma arginale in sx del Po di Gnocca fra gli stanti 15 e 29, in Comune di Porto Tolle	0,00	1.252.000,00

04A05721

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 maggio 2004

Dollaro USA	1,2246
Yen giapponese	135,77
Corona danese	7,4380
Lira Sterlina	0,66730
Corona svedese	9,1150
Franco svizzero	1,5304
Corona islandese	87,72
Corona norvegese	8,2120
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,58450
Corona ceca	31,770
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,20
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6604
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,6453
Leu romeno	40807
Tallero sloveno	238,9200
Corona slovacca	40,060
Lira turca	1824700
Dollaro australiano	1,7164
Dollaro canadese	1,6685
Dollaro di Hong Kong	9,5447
Dollaro neozelandese	1,9419
Dollaro di Singapore	2,0863
Won sudcoreano	1426,60
Rand sudafricano	7,9739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05800

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito aeronautico

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004 al maresciallo di prima cl. ATSO O.B. Armando Castaldo, nato a Napoli, il 14 maggio 1961, è concessa la medaglia d'Oro al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«Sottufficiale operatore di bordo e verricellista di elicottero AB212 della squadriglia collegamenti e soccorso di Linate, in servizio di allarme, veniva chiamato ad operare in condizioni ambientali difficili per il soccorso di tre persone rimaste isolate nel mezzo di un fiume in piena a causa di una alluvione. Nonostante l'instabilità del velivolo dovuta ad una avaria del sistema di stabilizzazione, e pur in condizioni di scarsa visibilità dovuta all'orario notturno, operava con il verricello con grande perizia riuscendo a tirare a bordo dell'elicottero le persone in pericolo. Il maresciallo Armando Castaldo ha dimostrato, nella circostanza, eccellenti qualità professionali, elevato spirito di servizio e grande abnegazione. Tali qualità risaltano maggiormente tenuto conto che altro elicottero, in migliori condizioni di visibilità, era stato costretto a desistere dal recupero a causa delle difficoltà che l'intervento presentava». — Montecavanero (Cuneo), 17 luglio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004 al maresciallo di seconda cl. ATSO O.B. Carlo Marra, nato a Bellona (Caserta) il 27 settembre 1970, è concessa la medaglia d'Oro al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«Sottufficiale aerosoccorritore di elicottero AB212 della squadriglia collegamenti e soccorso di Linate, in servizio di allarme, veniva chiamato ad operare in condizioni ambientali difficili per il soccorso di tre persone rimaste isolate nel mezzo di un fiume in piena a causa di una alluvione. Nonostante l'instabilità del velivolo dovuta ad una avaria del sistema di stabilizzazione, e pur in condizioni di scarsa visibilità dovuta all'orario notturno, si calava senza indugio con il verricello riuscendo ad issare a bordo le persone in pericolo. Il maresciallo Carlo Marra ha dimostrato, nella circostanza, eccellenti qualità professionali, elevato spirito di servizio e grande abnegazione. Tali qualità risaltano maggiormente tenuto conto che altro elicottero, in migliori condizioni di visibilità, era stato costretto a desistere dal recupero a causa delle difficoltà che l'intervento presentava». — Montecavanero (Cuneo), 17 luglio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004 al capitano AARNN pil. Luca Lautizi, nato a Roma l'8 agosto 1970, e concessa la medaglia d'Oro al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«Leader di una formazione di due velivoli F104/ASA-M, subito dopo il decollo subiva una gravissima avaria al motore che lo obbligava ad un rientro in emergenza. Nonostante le innumerevoli difficoltà e complicazioni ambientali dovute alle condizioni meteorologiche marginali, alla necessità di atterrare su una pista straniera con controllori del traffico aereo non esperti del particolare velivolo ed alla presenza di un giovane gregario in ala, l'ufficiale gestiva con lucida determinazione ogni fase dell emergenza, impartendo precise disposizioni al gregario ed agli enti del traffico aereo locali per garantire la propria e la altrui incolumità. manovra va infine con non comune perizia il velivolo, portandolo ad un perfetto atterraggio. Esempio di rara capacità di pilotaggio, il capitano Luca Lautizi ha

fronteggiato con coraggiosa determinazione difficoltà tecniche non indifferenti, con tempi di reazione minimi, senza mai perdere l'indispensabile concentrazione e la certezza delle proprie capacità aviatorie». — Cielo di Raf Valley (Regno Unito), 10 giugno 2002.

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2004 al capitano AARNN pil. Salvatore Trincone, nato a Pozzuoli (Napoli) il 4 gennaio 1972, è concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«Gregario di una formazione di due F-16, al rientro da una missione subiva una avaria al carrello principale mentre si apprestava all'atterraggio. Non avendo avuto esito positivo i tentativi di riciclare il carrello ed ormai prossimo alla emergenza carburante decideva, con coraggiosa determinazione, di effettuare un atterraggio senza carrello. L'intera manovra di avvicinamento veniva condotta con non comune perizia ed il pilota riusciva ad atterrare senza arrecare danni a cose e persone, causando solo lievi danni al velivolo che riprendeva a volare dopo pochi giorni. La professionalità ed il coraggio dimostrati nella circostanza dal capitano Salvatore Trincone sono state anche oggetto di segnalazione all'Ambasciata italiana di Washington da parte delle autorità militari americane. Esempio di rara capacità di pilotaggio, di coraggio e determinazione nella gestione di una grave emergenza di volo». — Cielo di Tucson (Arizona), 13 novembre 2002.

04A05663 - 04A05664 - 04A05665 - 04A05666

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida», Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a.

Estratto decreto n. 57 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. (ex integratore medicato LIQUITIL)

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. con sede legale e fiscale in Modena (CN), via Pietro Bembo, 12 codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto, via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103417010;

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 103417022;

bag in box da 5 kg - A.I.C. n. 103417034.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

tilosina tartrato pari a tilosina base 200 g;

eccipienti:

glicole propilenico 500 g;

idrossido di sodio 1,7 g;

acido citrico 3,4 g;

metil p-idrossibenzoato 1,8 g;

propil p-idrossibenzoato 0,2 g;

acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni; validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05644

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Trei», Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a.

Estratto decreto n. 58 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. (ex integratore medicato TREI-TYL).

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. con sede legale e fiscale in Modena (CN), via Pietro Bembo, 12 codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto, via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103418012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103418024.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

tilosina tartrato pari a tilosina base 200 g;

eccipienti:

destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05645

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duotech»

Estratto decreto n. 56 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DUOTECH.

Procedura mutuo riconoscimento: N.IR/V/0149/001.

Titolare A.I.C.: Noorbrook Laboratoire Ltd Camlough Road Newry (Irl Nord).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Camlough Road Newry (Irl Nord).

Concessionario per la vendita in italia: Vaas Industria Chimica Farmaceutica S.r.l., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 L in polietilene - A.I.C. n. 103643019;

flacone da 2,5 L in polietilene - A.I.C. n. 103643021;

flacone da 5 L in polietilene - A.I.C. n. 103643033;

2 flaconi da 5 L in polietilene - A.I.C. n. 103643045;

tanica da 10 L in polietilene - A.I.C. n. 103643058.

Composizione qualitativa e quantitativa:

principio attivo:

oxfendazolo 2,5% p/v (25mg/ml);

closantel 5,0% p/v (50mg/ml);

eccipienti:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di infezioni miste di parassiti adulti ed allo stadio larvale di nematodi gastrointestinali, strongili broncopolmonari, cestosi e trematodi o miasi nasale degli ovini. Ha azione omicida sulle uova di nematodi e ritarda la deposizione delle uova nei trematodi.

Validità: 12 mesi.

Tempi di attesa: carne e frattaglie: 18 giorni dall'ultimo trattamento.

Latte: non usare in pecore che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Polvere antiparassitaria A.P.E. per cani e gatti».

Estratto provvedimento n. 81 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico POLVERE ANTIPARASSITARIA A.P.E. PER CANI E GATTI: modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezione: flacone in PVC da 150 g - A.I.C. n. 103259014.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Pharmac Italia S.r.l. in Rozzano, viale Umbria, 55-57.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Collare antiparassitario A.P.E. per gatti».

Estratto provvedimento n. 82 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico COLLARE ANTIPARASSITARIO A.P.E. PER GATTI: A.I.C. n. 103128; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128017;

bruno per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128029;

verde per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128031;

blu per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128043;

rosso per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128056;

giallo per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128068;

beige per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103128070.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Collare antiparassitario A.P.E. per cane taglia grande».

Estratto provvedimento n. 83 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico COLLARE ANTIPARASSITARIO A.P.E. PER CANE TAGLIA GRANDE: A.I.C. n. 103129; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129019;

bruno per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129021;

verde per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129033;

blu per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129045;

rosso per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129058;

giallo per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129060;

beige per cane taglia grande da 41 g - A.I.C. n. 103129072.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pet collare antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 84 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico PET COLLARE ANTIPARASSITARIO: A.I.C. n. 103223; modifica officina di produzione. Tutte le preparazioni e le confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Peggy S.n.c. di G. Dente, via Sebastiano del Piombo, 17, Milano.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC a Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Collare antiparassitario A.P.E. per cane».

Estratto provvedimento n. 85 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico COLLARE ANTIPARASSITARIO A.P.E. PER CANE: A.I.C. n. 103125; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125011;

bruno per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125023;

verde per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125035;

blu per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125047;

rosso per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125050;

giallo per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125062;

beige per cane da 24 g - A.I.C. n. 103125074.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Wind collare antiparassitario per cane grande taglia».

Estratto provvedimento n. 86 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico WIND COLLARE ANTIPARASSITARIO PER CANE GRANDE TAGLIA: A.I.C. n. 103138; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138018;

bruno per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138020;

verde per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138032;

blu per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138044;

rosso per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138057;

giallo per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138069;

beige per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103138071.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Wind collare antiparassitario per gatto».

Estratto provvedimento n. 87 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico WIND COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTO: A.I.C. n. 103136; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136014;

bruno per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136026;

verde per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136038;

blu per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136040;

rosso per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136053;

giallo per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136065;

beige per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103136077.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3, sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trixie collare antiparassitario per cane di grande taglia».

Estratto provvedimento n. 88 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico TRIXIE COLLARE ANTIPARASSITARIO PER CANE DI GRANDE TAGLIA: A.I.C. n. 103141;

Modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141014;

bruno per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141026;

verde per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141038;

blu per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141040;

rosso per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141053;

giallo per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141065;

beige per cane grande taglia da 41 g - A.I.C. n. 103141077.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3 sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trixie collare antiparassitario per cane».

Estratto provvedimento n. 89 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico TRIXIE COLLARE ANTIPARASSITARIO PER CANE: A.I.C. n. 103140; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140012;

bruno per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140024;

verde per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140036;

blu per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140048;

rosso per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140051;

giallo per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140063;

beige per cane da 24 g - A.I.C. n. 103140075;

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3 sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trixie collare antiparassitario per gatto».

Estratto provvedimento n. 90 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico TRIXIE COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTO: A.I.C. n. 103137; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137016;

bruno per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137028;

verde per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137030;

blu per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137042;

rosso per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137055;

giallo per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137067;

beige per gatto da 14 g - A.I.C. n. 103137079.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3 sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Wind collare antiparassitario per cane».

Estratto provvedimento n. 91 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico WIND COLLARE ANTIPARASSITARIO PER CANE, A.I.C. n. 103139; modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni:

nero per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139010;

bruno per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139022;

verde per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139034;

blu per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139046;

rosso per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139059;

giallo per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139061;

beige per cane da 24 g - A.I.C. n. 103139073.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Beaphar B.V., Drostenkamp 3 sita in 8101 Raalte, Holland.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05643

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34031 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meloni Heavy Industries con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), unità di S. Dorligo della Valle (Trieste), per il periodo dal 29 marzo 2004 al 27 marzo 2005.

Con decreto n. 34032 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa portabagagli Palermo centrale, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 12 febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34033 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa portabagagli e manovalanza stazione Acireale con sede in Acireale (Catania), unità di Catania e Messina, per il periodo dall'8 aprile 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34034 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meraklon, con sede in Terni, unità di Terni, Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 22 gennaio 2004 al 21 luglio 2004.

Con decreto n. 34035 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/91 in favore di ulteriori quattro dipendenti della S.r.l. D.S.M., con sede in Erchie (Brescia), unità di Erchie (Brescia), per il periodo dal 13 marzo 2002 al 12 marzo 2003.

Con decreto n. 34036 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Emilingranaggi con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 7 agosto 2003 al 6 agosto 2004.

Con decreto n. 34037 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa Cica Service, con sede in Genova, unità di Genova - Savona - Imperia, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34038 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa Portabagagli produzione e lavoro, con sede in Pisa, unità di Pisa, per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34039 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti, con sede in Palermo, unità di Palermo e Catania, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34041 del 13 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Firenze - via dei Mille, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 30 maggio 1999.

04A05586

Approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34030 del 13 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Meloni Heavy Industries con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), unità di S. Dorligo della Valle (Trieste), per il periodo dal 29 marzo 2004 al 27 marzo 2005.

04A05585

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Stokis a r.l.», in Foggia

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro «Stokis a r.l.» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco in data 21 maggio 1998, repertorio n. 22758, R.S./I. 51367, partita I.V.A./codice fiscale 02335490716, posizione Busc n. 5009/289435, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05604

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euridice a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Euridice a r.l.», con sede legale in Torino, corso Francia n. 15 (costituita in data 26 marzo 1991 per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli, pos. prov. n. 5607, partita IVA n. 0610650015), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05607

Approvazione di modifiche allo statuto della cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Cassa di previdenza ed assistenza IP.AS.VI.) nel testo di cui all'allegato «C» al rogito formato dal dott. Mario Liguori, notaio in Roma, in data 5 dicembre 2003 (Rep. n. 135160, Racc. n. 27353).

04A05667

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI)

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali (E.P.P.I.), nel testo di cui all'allegato «C» al verbale rogato dal notaio prof. Paride Marini Elisei, in data 10 aprile 2003, Rep. n. 12387, Racc. n. 2661.

04A05668

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa alla continuazione dell'esercizio di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ex tossico nocivi, inserito nella piattaforma polivalente di Bettole di Buffalora, presentato dalla società Ecoservizi S.p.a., in Brescia.

Con il decreto n. 364 del 28 aprile 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito alla continuazione dell'esercizio delle due linee di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non (ex tossici e nocivi) all'interno della piattaforma polifunzionale della società Ecoservizi S.p.a., in località Bettole di Buffalora in comune di Brescia, presentato dalla società Ecoservizi S.p.a. con sede in via dei Santi n. 58 - 25129 Brescia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm - detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05658

Determinazione della direzione per la salvaguardia ambientale, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'installazione e la gestione di un terminale off shore nella zona di Porto Viro, per la rigassificazione di GNL e il suo successivo vettoriamento nella rete di distribuzione nazionale, presentato dalla società Edison L.N.G. S.p.a., in Milano.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/ 10584 del 4 maggio 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale, ha esaminato la richiesta avanzata dalla società Edison LNG S.p.a. con sede in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11, per l'intervento di adeguamento del terminale GNL consistente nel potenziamento della capacità di rigassificazione GNL dell'impianto da una quantità prevista di 4 miliardi di m^3/anno a 8 miliardi di m^3/anno di gas erogato mantenendo al contempo inalterata la capacità di 250.000 m^3 di serbatoi di stoccaggio, ed in subordine in adeguamenti funzionali esclusivamente finalizzati ad ottimizzare alcune parti del terminale. Sulla base del parere reso dalla commissione VIA, la direzione ha ritenuto non accoglibile la richiesta di escludere dalla procedura di VIA il raddoppio della capacità di rigassificazione del terminale da 4 a 8 m^3 ha ritenuto altresì di accogliere favorevolmente la richiesta di esclusione dalla procedura VIA relativamente ai soli adeguamenti funzionali.

Il testo integrale della citata determinazione è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/esclusioni-via.htm - detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05659

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato in comune di Scandale, località Santa Domenica, presentato dalla società Eurosviluppo elettrica S.p.a., in Crotone.

Con il decreto n. 376 del 30 aprile 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a 779 MWe (netta 762 MWe) e delle opere connesse, da realizzare in comune di Scandale (Crotone), località Santa Domenica, presentato dalla Società Eurosviluppo Elettrica S.p.a. con sede in p.zza S. Pietro - 88900 Crotone.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05660

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Enna-Montalbano Elicona nella regione siciliana, presentato dalla società Snam rete gas S.p.a., in S. Donato Milanese.

Con il decreto n. 375 del 30 aprile 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Enna-Montalbano Elicona, avente lunghezza di circa 86 km, diametro di 1200 mm e pressione massima di esercizio di 75 bar. Il metanodotto si sviluppa nella regione Sicilia tra i comuni di Enna, Assoro, Agira, Regalbuto, Troina (ubicati in provincia di Enna); tra quelli di Bronte, Randazzo, Maniace (ubicati in provincia di Messina). Il progetto è stato presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in p.zza Santa Barbara n. 7 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05661

Determinazione della direzione per la salvaguardia ambientale, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto che prevede la sistemazione idraulica ed ambientale dell'invaso a scopi plurimi sul fiume Secchia, in località Castellarano, presentato dal Consorzio della bonifica parmigiana Moglia-Secchia, in Reggio Emilia.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/0009489 del 21 aprile 2004 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dal Consorzio della bonifica parmigiana Moglia-Secchia con sede in c.so Garibaldi n. 42 - 42100 Reggio Emilia, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11 per l'intervento di rifunzionalizzazione dell'invaso esistente, attraverso la sistemazione a fini idraulici ed ambientali dell'opera, il ripristino della capacità d'invaso attraverso il dragaggio del materiale depositatosi e la realizzazione all'interno dello stesso invaso esistente di un serbatoio laterale, posto in parallelo all'alveo in destra idrografica, che si ottiene dalla costruzione di un argine transitabile in sommità, senza determinare un ampliamento dello specchio d'acqua attuale, ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di VIA.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minam biente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/esclusionivia.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A05662

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Marche»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Marche», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Consorzio «Marche Extravergine» con sede in Ancona, via Alpi, 21, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARCHE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Marche» DOP è riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

Cultivar - Caratteristiche

L'olio extravergine di oliva «Marche» DOP deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato:

frantoio e biotipi ad esso riconducibili per non meno del 40% sino ad un massimo del 60%;

Coroncina, Mignola, Piantone di Mogliano, Leccino fino ad un massimo del 40%;

sono ammesse altre varietà fino ad un massimo del 20%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marche» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 11.

Art. 3.

Zona di produzione

Limiti del territorio per l'olio extravergine di oliva «Marche» DOP.

Provincia di Pesaro.

La zona di produzione comprende gli intere territori comunali di: Barchi, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito.

Parte del territorio comunale di Pergola, così delimitato: dalla località Ponte di Sterletto, nel comune di Arcevia, il limite continua lungo il confine comunale di Pergola fino alla strada per l'abitato di Percozzone, che percorre fino ad incrociare la s.p. 12 Bellisio. Quest'ultima viene seguita in direzione Pergola fino alla s.p. 141 (nel centro abitato di Pergola), che il limite segue fino alla s.s. 424 della Val Cesano per poi continuare sulla s.p. 40 Barbanti fino al limite comunale di Pergola, che percorre in direzione est.

Provincia di Ancona.

La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Castelbellino, Castelcolonna, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelpianio, Corinaldo, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monterado, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.

Parte dei territori comunali di: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Chiaravalle, Fabriano, Falconara, Genga, Jesi, Loreto, Monte San Vito, Montemarciano, Numana, Senigallia Sirolo, che, ad est della provincia, restano così delimitati: dall'autostrada A 14, in corrispondenza del confine fra le province di Pesaro ed Ancona, il limite prosegue in direzione Sud. Lascia l'autostrada in corrispondenza di Borghetto, sulla strada che si interna nella valle del f. Misa. prosegue per Case dell'Ospedale fino all'incrocio con la s.p. 12 Corinaldese. Continua su quest'ultima passando per Fonte del Giannino fino all'incrocio prima dell'abitato di Brugnetto, per proseguire in direzione Bettolelle. Continua lungo la s.s. 360 Arceviese passando per le località Vallone, Borgo Passera e Borgo Nicchia fino ad arrivare nuovamente all'A 14.

Il limite segue l'autostrada fino all'intersezione con la s.p. 2 Sirolo/Senigallia, passando per Gabella; prosegue per Case Sampaolesi, dove continua a destra fino ad incrociare la s.p. 20 di Montemarciano, che percorre fino al limite comunale di Monte San Vito. Segue

quest'ultimo fino ad incrociare la s.p. 13 di Morro. Arrivando all'inizio di Borghetto, il limite prosegue a sud fino alla s.p. 76 della Val d'Esino, che percorre fino all'incrocio con la s.p. 21 e 9 della Barchetta in direzione Colle Pacifico, da cui procede per Case Suardi fino alla s.p. 2 Sirolo/Senigallia, che segue in direzione Piane, dove incrocia la s.s. 76 della Val d'Esino per poi giungere, lungo di essa, fino alla s.s. 16 Adriatica. Percorre l'Adriatica fino all'intersezione con la linea ferroviaria Bologna/Pescara. Segue la linea passando per la stazione ferroviaria di Passo Varano fino ad incrociare la strada di Pietra la Croce. Da questo abitato prosegue lungo la s.p. 1 del Conero, passando per la frazione Poggio, fino a Sirolo e da qui prosegue per il porto di Numana, da cui continua percorrendo la strada costiera, attraverso Marcelli fino all'incrocio con il fiume Musone, che percorre fino all'intersezione con l'autostrada A 14. Il limite lungo l'autostrada giunge fino all'incrocio con la ferrovia Ancora/Pescara nei pressi di Loreto. Ad ovest della provincia di Ancona il territorio è così delimitato: dal confine tra la provincia di Macerata ed Ancona, segue il confine comunale di Fabriano fino all'incrocio con la s.p. 46 Cerretana, prosegue in direzione di Fabriano, fino alla s.s. 76 della Vall'Esina. Continua in direzione est fino ad incrociare la ferrovia Ancona/Roma. Lungo la suddetta linea arriva nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano, dove incrocia la s.p. 15 e prosegue in direzione di Genga. Oltrepassata Genga prosegue fino al Ponte di Sterletto.

Provincia di Macerata.

La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia; parte dei territori comunali di: Civitanova Marche, Gualdo, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecosaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. Ad est della provincia di Macerata il territorio è così delimitato: il limite, dall'intersezione dell'autostrada con la ferrovia Ancona-Pescara, prosegue lungo quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il fiume Potenza, subito dopo l'abitato di Porto Recanati. Segue il fiume fino al ponte della strada per Chiarino, che percorre in direzione ovest fino alla s.s. 571 Helvia Recina, in prossimità del ponte sul fiume Potenza. La s.s. 571 viene seguita da limite fino all'intersezione con l'autostrada A 14, che percorre in direzione sud fino all'incrocio con la s.s. 485 Corridonia/Maceratese. In località Case Beltrovato gira a sinistra e, oltrepassando la s.s. 77 Val di Chienti e Villa San Filippo, giunge al confine con la provincia di Ascoli Piceno. Ad ovest della provincia di Macerata il territorio è così delimitato: dal confine provinciale con Ascoli Piceno, in località stazione di Monte San Martino il limite segue la s.p. 113 Monte San Martino/San Angelo in direzione Penna San Giovanni. Attraversata quest'ultima località continua sulla s.p. 54 Gualdo/Penna San Giovanni. Da Gualdo prosegue sulla s.p. 119 Sarnano/Gualdo fino al punto di intersezione dei confini comunali di Gualdo con San Ginesio.

Provincia di Ascoli Piceno.

La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Acquaviva, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassi, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Cossignano, Falerone, Folignano, Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Monsampietro Monco, Montalto delle Marche, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montegiberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterinaldo, Montottone, Offida, Ortezzano, Petritoli Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio, Venarotta.

Parte dei territori comunali di: Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Colli del Tronto, Cupramarittima, Fermo, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massignano, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Monterubbiano, Monturano, Moresco, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, che retano delimitati: dal confine fra le province di Macerata ed Ascoli Piceno, nei pressi di Villa San Filippo, il limite percorre la s.p. 150 Piane di Chienti in direzione est. Continua lungo la s.p. 8 Brancadoro fino a Casette d'Ete, dove svoltando a sinistra, continua lungo la s.p. 27 delle Fratte fino a congiungersi con l'autostrada A 14. Prosegue lungo l'autostrada A 14 in direzione sud fino all'intersezione con la s.p. 28 Faleriense, continua poi con la s.p. 210 Fermana/Faleniense. In località San Filippo il limite continuà sulla s.p. 61 Montottonese fino alla s.p. 147 Vescio/Pescia, sulla s.p. 157 Girola, fino alla s.p. 204 lungo Tenna e quindi lungo la s.p. 11 Capodarco fino all'autostrada A 14, da cui prosegue in direzione sud. Dall'intersezione fra l'autostrada con la s.p. 85 Valdaso - sponda sinistra, il limite si inoltra fino a Rubbianello, dove attraversa il fiume Aso e prosegue in direzione dell'autostrada lungo la s.s. 433 Valdaso. Dall'autostrada il limite prosegue verso sud fino all'intersezione con la s.s. 4 Salaria, che segue in direzione ovest passando per l'abitato di Centobuchi e Piattoni fino all'inizio di Ascoli Piceno. In località Villa Rendino svolta a sinistra in direzione del raccordo autostradale Ascoli Piceno/Ascoli mare - uscita Marino del Tronto. Continua sull'Ascoli mare in direzione est fino al confine regionale con l'Abruzzo.

Il limite regionale è percorso in direzione ovest fino al limite comunale di Ascoli Piceno, in corrispondenza del lago di Talvacchia. Prosegue lungo i imiti comunali dei comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Castigare, Montedinove, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, fino all'intersezione con la s.s. 210, arrivando al confine con la provincia di Macerata.

Art. 4.

O r i g i n e

L'olio extravergine di oliva «Marche» DOP presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, legate alle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile da quello prodotto nelle zone limitrofe.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Sistemi di coltivazione

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.

Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei più temibili parassiti dell'olivo quali la *Bactrocera oleae* (mosca delle olive) e la *Prays oleae* (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo la pratica della lotta guidata in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi necessari.

Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varietà, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.

La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrità del frutto.

Non è consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, né l'uso di cascolanti.

La produzione unitaria massima consentita è di 8 t/ha negli oliveti specializzati intensivi, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta non può essere maggiore di 75 kg. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 21%.

Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore dalla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la più breve possibile.

Il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire esclusivamente in cassette o cassoni forati che garantiscano la qualità originaria delle olive.

Art. 6.

Modalità di oleificazione e conservazione

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Marche» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Gli impianti di molitura devono garantire condizioni di massima igiene ed essere dotati di locali, o spazi adeguati, per la conservazione temporanea delle olive. L'estrazione dell'olio dalle olive e realizzata esclusivamente con sistemi fisici o meccanici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nella drupa.

È vietato il ripasso e l'uso di enzimi e talco durante la lavorazione delle olive.

Nel processo di estrazione, gli oli devono essere ottenuti ad una temperatura inferiore a 27° C.

I tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varietà e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche come specificato all'art. 11. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 60 minuti (1 ora).

Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al Regolamento CE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

All'atto del confezionamento, l'olio extravergine di oliva «Marche» DOP deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo/verde;

odore: di fruttato, tendenzialmente verde con intensità dal medio al leggero;

sapore: fruttato di oliva parzialmente invaiata, con sentori di amaro e piccante;

punteggio al Panel test: minimo 7;

acidità: max 0.6 (gr ac. oleico/100 g olio);

numero di perossidi: max 14 (meq 0_2/Kg);

acido oleico: minimo 73%;

acido linoleico: max 9%;

K232: max 2.2;

K270: max 0,15;

Delta K: max 0,005;

polifenoli totali: minimo 150 ppm (taratura con ac. Gallico).

L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a temperatura massima non superiore ai 15 °C. La temperatura minima di conservazione deve evitare la separazione dei diversi costituenti dell'olio.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Il profondo attaccamento al territorio e la caparbietà del popolo marchigiano ha protetto e tramandato specie di olivo di antiche origini, così come tecniche tradizionali di accurata estrazione e lavorazione. L'olio diviene quindi il felice connubio tra competenze antiche e profonda umanità, la stessa che si tramanda da secoli.

La raccolta delle olive è l'ultima fatica dell'anno, e l'olio la sua ricchezza per l'inverno. Così è stato e così sarà per la terra marchigiana, da sempre in profonda sintonia con la natura e le sue tradizioni. La coltivazione dell'olivo nella regione è caratterizzata, oltre che dalle varietà presenti, anche dalle peculiari condizioni pedo-climatiche. Il clima marchigiano risulta essere influenzato positivamente da diversi fattori, tra cui la latitudine (compresa tra il 42° e il 44° parallelo nord), il grande sviluppo delle coste rispetto alla superficie totale, la modesta batimetria ed apertura verso il mare Adriatico, la vicinanza dei massimi rilievi appenninici alla costa e, infine, il graduale aumento delle quote allontanandosi dal litorale.

L'area interessata alla coltivazione dell'olivo tralascia il margine costiero ed i fondovalle più ampi e non supera di norma l'altitudine di 450 metri s.l.m.

La temperatura media annua dell'area interessata è di 13.4 °C, raggiunge i valori massimi nei mesi di luglio ed agosto, con medie superiori ai 22 °C. Le escursioni termiche medie giornaliere di settembre e ottobre, periodo nel quale si ha l'accumulo di olio, dei costituenti fenolici e composti aromatici nell'oliva, sono rispettivamente di 10 °C e 8,5 °C.

Le precipitazioni, con una media storica di 886 mm, sono concentrate nei mesi di settembre-dicembre e marzo-maggio con un periodo estivo caldo ed asciutto. Le elevate temperature in corrispondenza del periodo più asciutto influenzano l'accumulo nell'oliva di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualità e la tipicità.

I terreni, nella fascia interessata dalla coltivazione dell'olivo sono caratterizzati da un franco di coltivazione sempre dotato di buona profondità e con caratteristiche granulometriche che vanno dall'argilloso al medio impasto tendente allo sciolto (calanchi comuni a tutta la fascia interna). Tutti questi suoli solitamente presentano un medio-alto contenuto di calcare legato alla natura dei substrati geologici sedimentari.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Marche» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92.

Art. 9.

Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Marche» DOP compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente Disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio «Marche» DOP deve essere commercializzato in recipienti di vetro, porcellana, terracotta smaltata di capacità non superiore a tre litri, sigillati e provvisti di etichetta.

L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva «Marche» DOP che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

Il logo rappresenta una macina in pietra di colore nero, la dicitura Marche è di colore nero, mentre la scritta Extra Vergine è di colore verde, il tutto racchiuso in uno sfondo beige. La cornice è di colore verde e la dicitura D.O.P. in caratteri maiuscoli è di colore beige.

Gli indici colorimetrici sono di seguito riportati: Verde Pantone 357C, Beige Pantone 460C, Nero Pantone Process black.

Riferimenti Font: MARCHE Amigo Regular (44,50%), EXTRAVERGINE Amigo Regular (70,19/%), DOP Times Regular (100%).

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di origine protetta.

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto ed il termine entro il quale è consigliato il consumo.

Marche
Extra Vergine
D.O.P

Art. 10.

Preparati con olio «Marche» D.O.P.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento (CEE)2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

04A05632

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso per la selezione dei progetti per «Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC»

Premesso che:

il presente avviso ha lo scopo, nell'ambito dell'attuazione del Piano di azione di e-Government, di individuare e cofinanziare progetti proposti da amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano che abbiano come fine la realizzazione di servizi infrastrutturali. I progetti individuati e cofinanziati sono inseriti in accordi di programma quadro (APQ);

le modalità e l'ammontare dei finanziamenti previsti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali, oggetto del presente avviso, sono illustrati nel documento «L'e-government nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione», approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2003, Linea di azione 1 «Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC»;

il presente avviso è coerente con la visione strategica sull'e-Government condivisa tra Stato, regioni ed enti locali, delineata nel documento «L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;

il finanziamento previsto per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali è pari a 35 M€ come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, allegato *A* il cui 2,5% verrà destinato ad attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati;

il completamento dei progetti finanziati dovrà avvenire entro 36 mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamento;

gli allegati sono parte integrante del presente avviso.

Art. 1.

Obiettivi

1. Obiettivi del presente avviso sono:

a) conseguire in tutti i territori regionali la disponibilità dei servizi infrastrutturali necessari all'erogazione dei servizi finali ai cittadini e alle imprese, coerentemente con quanto indicato nella Linea di azione 1 del documento «L'e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione»;

b) promuovere l'adeguamento dei servizi infrastrutturali, in corso di realizzazione, o già realizzati nei territori regionali, alle linee guida e alle regole tecniche indicate dal «Tavolo tecnico della commissione permanente».

Art. 2.

Ambito di intervento dei progetti

1. Per servizi infrastrutturali si intendono tutti quei servizi che le amministrazioni territoriali rendono fruibili nei propri territori di riferimento e la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione dei progetti di e-Government.

2. Rientrano nei servizi infrastrutturali: i servizi delle reti regionali e/o territoriali e le strutture per la loro gestione, i servizi di gestione delle carte di servizi a livello regionale, i servizi per l'interoperabilità dei protocolli e della gestione documentale.

3. I progetti potranno inoltre prevedere lo sviluppo delle infrastrutture a larga banda per le reti regionali e delle province autonome, promuovendo nei comuni di piccole e medie dimensioni un adeguato livello di connettività.

Art. 3.

Soggetti proponenti

1. I soggetti beneficiari del cofinanziamento e ammessi a presentare i progetti sono le amministrazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati dal soggetto indicato nell'art. 3;

b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal CNIPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - Area innovazione regioni ed enti locali, e disponibile agli indirizzi:

http://www.innovazione.gov.it/

http://www cnipa.gov.it/

http://www.crcitalia.it/

c) sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente proponente o da suo delegato;

d) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata all'art. 6, comma 3.

Art. 5.

Cofinanziamento

1. Le risorse economiche destinate a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente avviso saranno ripartite tra le regioni italiane e le province autonome secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente avviso (allegato 2).

2. Il cofinanziamento assegnato ai progetti di cui al presente avviso inseriti negli APQ di ogni regione e provincia autonoma non può superare, per ogni APQ, il 50% del loro costo totale, restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua.

3. Le modalità di erogazione del cofinanziamento saranno descritte nell'APQ.

4. Il cofinanziamento erogato dal CNIPA, sommato agli altri eventuali finanziamenti di cui benefici il progetto, non potrà superare il costo totale del progetto.

Art. 6.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti secondo la modulistica elettronica predisposta dal CNIPA e disponibile agli indirizzi:

http://www.innovazione.gov.it/

http //www.cnipa.gov.it/

http //www.crcitalia.it/

2. I progetti, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente proponente o da suo delegato, devono essere inviate al CNIPA, secondo le modalità specificate nella «Guida alla presentazione dei progetti».

3. I progetti devono pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. I progetti sono esaminati dalla commissione di valutazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.

2. I progetti sono esaminati sulla base dei seguenti elementi:

a) coerenza con le strategie nazionali («L'e-government per un federalismo efficiente:

una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», «L'e-government nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione»);

b) rispondenza a quanto riportato negli allegati tecnici del presente avviso;

c) rispondenza agli obiettivi del presente avviso;

d) verifica dell'avvenuta concertazione con gli Enti locali del territorio di riferimento.

Art. 8.

Accordi di programma quadro

1. I progetti presentati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome, validati e cofinanziati, sono inseriti in specifici Accordi di programma Quadro (APQ), cosi come disposto dalla linea 1 del documento «L'e-government nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione».

Art. 9.

Modalità di cofinanziamento

1. Il cofinanziamento verrà erogato sulla base della verifica degli stati di avanzamento dei progetti coerentemente con quanto sarà previsto negli APQ.

2. Il CNIPA effettua la verifica sullo stato di avanzamento dei progetti sulla base di un apposito piano presentato dai proponenti il progetto.

Art. 10.

Documenti e informazioni

1. La modulistica, con la relativa guida alla compilazione, gli allegati, i documenti di riferimento e qualunque altra informazione relativa al presente avviso sono disponibili agli indirizzi:

http://lwww.innovazione.gov.it/

http://www.cnipa.gov.it/

http:/fwww.crcitalia.it/

2. Per fornire chiarimenti sul testo dell'avviso e sugli allegati è istituito un servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk opera esclusivamente per via telematica all'indirizzo http://www.crcitalia.it

Art. 11.

Documentazione e normativa di riferimento

1. I progetti di cui al presente avviso devono essere conformi a quanto contenuto nei seguenti documenti di riferimento:

Allegato 1 - Sistema pubblico di connettività «Scenario introduttivo» e relativi allegati tecnici;

Allegato 2 - Ripartizione delle risorse economiche tra le regioni e le province autonome.

04A05694

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2246 del 28 aprile 2004 alla società Fonte Azzurrina S.p.a., avente:

sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Careggine (Lucca), fraz. Colli di Capricchia, loc. I Fontanacci;

partita I.V.A. 01042080463,

è stata revocata l'autorizzazione, di cui al punto 3) del decreto dirigenziale n. 651 dei 14 febbraio 2001, all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Azzurrina», in contenitori di PET prodotti nel proprio stabilimento a partire dai seguenti polimeri granulari:

Cleartuf (ex-Caripak) prodotto da Shell Italia S.p.a.;

Lighter prodotto da Inca International S.p.a.

04A05588

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401127/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.